AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2012
380ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI
indi del Vice Presidente
BENEDETTI VALENTINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione
(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo
(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali
(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale
(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo***

(1761) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica***

(2319) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica***

(2784) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale***

(2875) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati***

(2941) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3183) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province***

(3204) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3210) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento***

(3252) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni***

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204 e 3252, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 873 e 3210 e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge nn. 873 e 3210, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Su proposta del presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, la Commissione conviene di esaminare insieme alle altre iniziative in titolo il disegno di legge costituzionale n. 873 (Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo), d'iniziativa del senatore Pinzger e della senatrice Thaler Ausserhofer, e il disegno di legge costituzionale n. 3210 (Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento), d'iniziativa del senatore Ramponi e di altri senatori. Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, ne illustra quindi il contenuto.

Continua, quindi, la discussione sul testo unificato proposto dal relatore.

Il senatore ZANDA (*PD*), riservandosi l'analisi del testo unificato in sede di esame degli articoli e degli emendamenti, svolge alcune considerazioni di carattere generale. Ritiene che la scarsità del tempo a disposizione per l'approvazione della riforma costituzionale determini difficoltà sia nell'esame in Commissione sia successivamente nella discussione in Assemblea. Il Parlamento, per diverse ragioni, si occupa della riforma costituzionale solo a un anno dal termine della legislatura e tuttavia a tutti è chiaro che fino a quando l'ordinamento costituzionale non sarà messo in grado di funzionare, anche le questioni economiche e sociali non potranno essere affrontate con successo. Ad esempio, malgrado siano state presentate fin dall'inizio della legislatura iniziative dirette a ridurre il numero dei parlamentari, l'esame è iniziato solo di recente. Il Parlamento oggi ha l'opportunità di farsi carico dei ritardi che esso stesso ha determinato, ma se l'esame non procederà secondo il calendario che la Commissione ha condiviso a larghissima maggioranza, la legislatura in corso risulterà inutile ai fini della riforma costituzionale. È questo il motivo principale per cui egli ha espresso contrarietà alla proposta di svolgere ulteriori audizioni in Commissione, che avrebbero comportato automaticamente l'impossibilità di concludere l'*iter*. Vi è comunque il tempo di discutere e approvare, eventualmente migliorandolo, il testo sottoposto all'attenzione della Commissione, nella consapevolezza che il mancato rispetto dei termini avrebbe comportato l'archiviazione della riforma.

Si sofferma quindi sulla legittimità costituzionale del testo unificato. Osserva che anche se, nei momenti più critici della storia repubblicana, la validità della Costituzione ha consentito di evitare degenerazioni, tuttavia diverse disposizioni costituzionali sono rimaste inattuate, segno della debolezza del Parlamento: in particolare, la regolamentazione dei sindacati e dei partiti politici, la tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, la disciplina del conflitto di interessi, il controllo dei mercati avrebbero potuto evitare al Paese una serie di difficoltà.

Sottolinea che l'articolo 138 della Costituzione è utilizzabile solo per la "revisione" della Carta fondamentale, mentre non può essere impiegato per alterarne lo spirito e l'impianto. Se il Paese avesse bisogno di profondi mutamenti, che coinvolgessero anche l'assetto costituzionale, si dovrebbe ricorrere a un'Assemblea costituente, eletta sulla base di un'apposita legge costituzionale. Ciò considerato, la riforma approvata nel 2005, a prescindere dal mancato accoglimento nel *referendum*, era viziata a suo avviso da un uso non legittimo dell'articolo 138 della Costituzione, per la vastità e la profondità dell'intervento.

Al contrario, le modifiche contenute nel testo unificato proposto dal relatore Vizzini sono in linea con l'articolo 138 della Costituzione, in quanto confermano lo spirito e l'impostazione complessiva della Carta. Segnatamente, rafforzano la rappresentanza politica, attraverso la riduzione del numero dei parlamentari e in vista di una altrettanto necessaria riforma della legge elettorale, rafforzano il Parlamento, con il superamento del bicameralismo paritario, rafforzano il Governo, in virtù dell'introduzione della cosiddetta sfiducia costruttiva e del potere di revoca dei ministri da parte del Presidente del Consiglio. Si tratta di un *corpus* unitario, compatto e organico, coerente con le altre disposizioni costituzionali.

Sottolinea quindi i motivi di necessità della riforma. Le misure dirette a contrastare la crisi finanziaria e il recepimento a livello costituzionale del principio di equilibrio di bilancio, nonché l'eventuale revisione di importanti norme dello Statuto dei lavoratori, non sarebbero sufficienti per superare le difficoltà: è necessario un ammodernamento delle regole istituzionali, da realizzare con la stessa premura. A suo avviso, dunque, l'attuale fase di crisi economica può rappresentare un'opportunità per un cambiamento dell'ordinamento istituzionale. In Parlamento e tra le forze politiche è stato rilevato ripetutamente il cattivo funzionamento delle Camere e del Governo, testimoniato da ultimo dall'affidamento del potere esecutivo a un Governo "tecnico". Tuttavia, l'aggiornamento delle istituzioni non può essere delegato e spetta esclusivamente al Parlamento. La politica, la cultura giuridica e l'opinione pubblica discutono da alcuni decenni dei temi contenuti nel testo unificato (a cominciare dal bicameralismo); nel frattempo, la mancata adozione delle riforme necessarie ha dato luogo, talvolta anche con il sostegno dottrinario, all'idea che una non meglio identificata Costituzione materiale o "di fatto" possa incidere perfino sulla natura parlamentare della democrazia e possa affievolire la titolarità del potere legislativo da parte del Parlamento. Il Parlamento allora è chiamato a chiarire se sia sua la competenza di una revisione della Costituzione ovvero se, a causa della sua prolungata inerzia, il vuoto debba essere riempito dalla cosiddetta "Costituzione materiale".

Infine, si augura ancora che le modifiche costituzionali siano approvate nei tempi previsti, con le correzioni necessarie e da una larga maggioranza, simile a quella che recentemente ha

approvato definitivamente la revisione dell'articolo 81 della Costituzione. In sede di discussione di quella riforma, è stato osservato che l'introduzione delle modifiche costituzionali deve essere accompagnata da comportamenti coerenti. Anche il testo di riforma in esame dovrebbe essere esaminato con la stessa visione e con la stessa sensibilità politica. Infatti, quelle disposizioni non esauriscono il bisogno di revisione e di attuazione della Carta costituzionale, anche se nelle attuali condizioni politiche rappresentano nel contempo il minimo risultato che deve essere perseguito e il massimo possibile per dare prova della sensibilità delle forze politiche.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) si sofferma su alcune disposizioni del testo, preannunciando emendamenti che saranno formulati tenendo conto della contingenza politica e temporale in cui si svolge il tentativo di riforma, senza rinunciare, tuttavia, a un'ispirazione ideale e lungimirante del progetto.

Pur apprezzando il lavoro svolto da chi ha cooperato alla elaborazione del testo unificato sottoposto all'attenzione della Commissione da parte del relatore, ritiene che esso non sia in grado di riavvicinare i cittadini alle istituzioni. Un coinvolgimento effettivo dell'opinione pubblica, infatti, è perseguibile o attraverso scelte dirompenti che investono gli interessi di una parte maggioritaria del popolo o attraverso il carisma di persone che propongono disegni politici alternativi o anche con nuove forme istituzionali capaci di veicolare in modo inedito la volontà popolare. Inoltre, la partecipazione dei cittadini può svolgersi o attraverso l'adesione a partiti e movimenti politici, o nell'ambito di corpi rappresentativi di interessi legittimi liberamente aggregabili ovvero in sede locale. Sulla base di tale constatazione si muove la sua proposta di revisione costituzionale (Atto Senato 1548), diretta a dividere il Parlamento in una Camera alta, cui compete la funzione di sintesi e il voto definitivo sulle questioni politiche più rilevanti, e una Camera bassa, in rappresentanza delle aggregazioni territoriali e degli interessi legittimi dei cittadini; entrambe le Camere parteciperebbero al procedimento legislativo.

La proposta tiene conto del fatto che il contesto istituzionale è caratterizzato attualmente da un Governo tecnico, che nei fatti ha commissariato la politica e che ha indicato perfino dei "supertecnici" per la risoluzione di questioni politiche particolarmente complesse. Inoltre, si assiste a una pressione progressivamente crescente delle *lobby* - che alcuni disegni di legge vorrebbero anche disciplinare - mentre, d'altro canto, il CNEL conserva una funzione propositiva e consultiva insufficiente. Infine, le liste civiche e i partiti territoriali si moltiplicano, a livello sia locale sia nazionale, e il procedimento legislativo si limita alla presa d'atto di intese dettagliate e non modificabili tra il Governo e le parti sociali - le sole legittimate di fatto a esercitare un'influenza rilevante - spesso attraverso la questione di fiducia.

Entrando nel merito, condivide l'ipotesi di una riduzione equilibrata del numero dei parlamentari, che consente di mantenere un livello adeguato di rappresentanza degli interessi dei territori, e quella di ridurre l'età dell'elettorato passivo al Senato. Ritenendo che il bicameralismo rappresenti un valore e una risorsa e che i ritardi nella legislazione siano dovuti piuttosto alla politica - come del resto l'instabilità dei Governi - esprime riserve sulla distinzione per materia delle funzioni delle Camere; inoltre, giudica poco elegante dal punto di vista sistematico l'indicazione delle materie che residuano nell'ambito bicamerale. In proposito, in considerazione della loro rilevanza, suggerisce di includere anche la sicurezza e le Forze armate, nonché la giustizia. Si dovrebbe risolvere la questione dell'assegnazione da parte dei Presidenti delle Camere e sopprimere il termine "prevalentemente", che darebbe luogo a contenziosi e strumentalizzazioni. Il potere di richiamo, che si tradurrebbe nella proposta di emendamenti che potrebbero essere comunque respinti dalla Camera in cui si è svolta la prima lettura, non sarebbe in grado di temperare il procedimento che si configura sostanzialmente come monocamerale. Quanto al rapporto tra Governo e Parlamento non è congrua la previsione di un termine entro il quale il disegno di legge di iniziativa del Governo deve essere comunque esaminato, e con una votazione che potrebbe essere svolta "in blocco", su richiesta del Governo. Pur riconoscendo l'opportunità di un *iter* privilegiato per i provvedimenti d'iniziativa del Governo, vista anche la sussistenza di un rapporto fiduciario con la maggioranza, suscita perplessità un meccanismo che renderebbe normale la questione di fiducia. Condivide la proposta di introdurre la sfiducia costruttiva, che però dovrebbe essere accompagnata dalla precisazione che le Camere sarebbero sciolte qualora la nuova maggioranza non fosse riconducibile, almeno nella consistenza, a quella che aveva espresso la fiducia al Governo all'esito delle elezioni politiche.

Infine, sottolinea l'urgenza di una disciplina giuridica dei partiti e di sistemi di verifica parlamentare sulla rispondenza dei decreti legislativi ai criteri di delega, con procedure più cogenti di quelle attuali, per evitare eccessi e deviazioni dalle indicazioni del legislatore.

Il senatore SANNA (*PD*) sostiene le ragioni politiche per l'approvazione tempestiva della riforma costituzionale, cogliendo l'opportunità di un contesto in cui i partiti convergono su ipotesi funzionali al soddisfacimento non di un interesse di parte, ma del bene comune, senza avere la possibilità di prevedere i reciproci vantaggi e svantaggi. A suo avviso, sarebbe l'occasione anche per recuperare la credibilità del sistema politico e per smentire il paradosso secondo cui, in una situazione bloccata, poiché la riforma costituzionale è questione particolarmente ardua per i partiti, il Parlamento non riesce a risolverlo, con la conseguenza di un progressivo decadimento di ruolo degli stessi partiti, fino al loro travolgimento. A suo avviso, dunque, gli attori politici dovrebbero acquisire la consapevolezza della necessità di un estremo tentativo diretto a concludere il disegno riformistico. Il risultato minimo, a suo avviso, consiste nell'approvazione delle disposizioni contenute nel testo unificato e nella contestuale, profonda revisione delle regole elettorali, anche se la definizione dell'assetto costituzionale del Parlamento rappresenta un *prius*.

Commentando il testo unificato, rileva che la proposta di ridurre il numero dei senatori riporta il Senato alla composizione del 1958, mentre la riduzione del numero dei deputati dà luogo a una Camera che, in proporzione rispetto al numero degli abitanti come rilevato nell'ultimo censimento, avrebbe 70 membri in meno rispetto a quelli della I legislatura. Si tratta di una contrazione giustificata anche dalla odierna disponibilità di strumenti efficaci di interazione e di conoscenza nel rapporto fra cittadini e parlamentari.

A suo avviso, la formulazione dell'articolo 57 della Costituzione, come risulterebbe dall'approvazione del testo unificato, dovrebbe essere oggetto di un'ulteriore riflessione attenta al carattere di uguaglianza del voto. Infatti, l'indicazione per quasi tutte le Regioni di un numero minimo di 6 senatori - soprattutto nell'ipotesi prescelta di un Senato non rappresentativo delle Regioni - potrebbe dare luogo a un'inopportuna sovrarappresentazione delle Regioni con minore popolazione a scapito delle Regioni più popolose.

Nell'analizzare la proposta di distinguere i compiti delle Camere, a suo avviso occorre considerare, oltre che la rappresentatività degli interessi, la necessità di un'adeguata competitività con gli altri Paesi europei, anche in termini di tempestività delle decisioni. Pertanto, è necessario un superamento del bicameralismo paritario. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito con l'individuazione del nucleo di materie che restano nell'ambito bicamerale e di quelle per le quali l'esame dei provvedimenti inizia rispettivamente al Senato o alla Camera dei deputati, salvo il richiamo dell'altra Camera. In ogni caso, non è opportuno esplicitare dettagliatamente la distinzione per materia, se si vuole evitare di attribuire alla Corte costituzionale la giustiziabilità del procedimento legislativo; inoltre, si dovrebbe sopprimere la parola "prevalentemente", per evitare il rischio di un contenzioso costituzionale. Infine, dovrebbero essere riservate all'ambito bicamerale, o al Senato, i provvedimenti che riguardano le Regioni a Statuto speciale, richiamando espressamente gli Statuti, in modo da riconoscere il giusto rilievo al rapporto sostanzialmente pattizio che esse mantengono con lo Stato.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) conferma il giudizio negativo del suo Gruppo sulla bozza di riforma costituzionale. In particolare, la revisione dell'assetto del Parlamento che viene proposta contraddice le ipotesi di una Camera di rappresentanza degli interessi territoriali, in particolare delle Regioni, soprattutto considerando la loro piena autonomia costituzionale e l'attribuzione di competenze legislative primarie. Inoltre, la mancata costituzione di un Senato federale, ostacola la risoluzione delle questioni legate alla formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, con particolare riguardo alle competenze legislative concorrenti. A suo avviso, anche la composizione del Senato dovrebbe essere riconsiderata: sarebbe preferibile una elezione da parte dei Consigli regionali (limitata ai rispettivi componenti), per garantire un legame più stretto con quelle Assemblee legislative. Nella stessa direzione si muove la proposta di prevedere nei Regolamenti parlamentari la formazione di Gruppi in base all'appartenenza territoriale.

In secondo luogo, il testo unificato prescinde dalle questioni connesse all'attuazione dell'articolo 49, in materia di regolamentazione dei partiti politici: l'Unione europea ha richiamato l'attenzione sull'inadeguatezza della disciplina attuale, con particolare riguardo al finanziamento, e ha sollecitato un intervento entro il 2014. Si tratta di un argomento all'attenzione delle forze politiche fin dall'epoca dell'Assemblea costituente, da quando Aldo Moro sottolineò l'importanza della democrazia interna dei partiti. La regione Piemonte ha approvato all'unanimità un disegno di legge (Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione), che riguarda proprio tale materia.

Il PRESIDENTE avverte che la discussione proseguirà mercoledì 8 maggio in due sedute da convocare per le ore 14,30 e per le ore 20, per concludersi mercoledì 9 maggio, in una seduta da convocare per le ore 8,30. Resta fermo il termine già stabilito per la proposizione di emendamenti al testo unificato (martedì 8 maggio alle ore 18), il cui esame potrà avere inizio nella seduta pomeridiana di mercoledì 9 maggio, da convocare alle ore 14,30, per proseguire in altre sedute, anche notturne nel corso della stessa settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2259 E CONNESSI IN MATERIA DI CARTA DELLE AUTONOMIE

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati subemendamenti ai nuovi emendamenti proposti dai relatori sul disegno di legge n. 2259, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 aprile. I subemendamenti sono pubblicati in allegato al presente resoconto.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

SUBEMENDAMENTI AI NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2259

Art. 2

2.1000/1

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 2.1000, al comma 1 premettere il seguente:

«01. I Comuni sono enti dotati di autonomia statutarie e potestà regolamentare, di autonomia finanziaria di entrata e di spesa e svolgono compiti di programmazione e pianificazione delle funzioni loro attribuite».

2.1000/2

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 2.1000, sostituire le lettere da: «a)» a *«p)»* con le seguenti:

«*a)* la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;

b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;

c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;

d) il controllo interno;

e) la gestione finanziaria e contabile;

f) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza;

g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive;

l) le funzioni in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

m) le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

n) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

o) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

p) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

q) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

r) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

s) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

t) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;

u) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

v) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

z) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

aa) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale».

2.1000/3

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera a) dopo la parola: «dell'amministrazione» inserire le seguenti: «e del personale,».

2.1000/4

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ivi compresi i servizi di trasporto pubblico».

2.1000/5

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 2.1000, comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale;».

2.1000/6
SALTAMARTINI
All'emendamento 2.1000, al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*
«*b-bis*) la promozione e il sostegno alle attività economiche e d'impresa».

2.1000/7
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'emendamento 2.1000, comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*
«*c)* la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati, in coerenza con la programmazione quadro regionale».

2.1000/8
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'emendamento 2.1000, comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*
«*e-bis*) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;».

2.1000/9
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da esercitarsi anche in associazione con altri comuni;».

2.1000/10
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 2.1000, al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*
«*g)* costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali e viabilità urbana e rurale;».

2.1000/11
MALAN
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera g), dopo le parole: «circolazione stradale urbana» aggungere la parola: «, vicinale».

2.1000/12
MALAN
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera i), dopo le parole: «servizi scolastici» aggiungere le seguenti: «, compresi gli asili nido».

2.1000/13
SALTAMARTINI
All'emendamento 2.1000, al comma 1, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*
«*l*-bis) la promozione della cultura , la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale».

2.1000/14
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'emendamento 2.1000, comma 1, dopo la lettera m)*, inserire la seguente:*
«*m*-bis) l'attuazione di interventi relativi alla manutenzione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale;».

2.1000/15
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'emendamento 2.1000, comma 1, sostituire la lettera o)*, con la seguente:*
«*o)* l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti stabiliti dalla normativa vigente, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 e successive modificazioni;».

2.1000/16

SALTAMARTINI
All'emendamento 2.1000, al comma 1, dopo la lettera o*), inserire la seguente:*
«*o*-bis) il procedimento di accertamento e di devoluzione dei relativi proventi di tutti gli illeciti commessi nel territorio comunale».

2.1000/17
ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI
All'emendamento 2.1000, al comma 1, dopo la lettera p) *aggiungere la seguente:*
«*p*-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani».

2.1000/18
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 2.1000, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«*p*-bis) sostegno ed incentivi alle attività produttive».

2.1000/19
SALTAMARTINI
All'emendamento 2.1000, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«*p*-bis le funzioni in materia di toponomastica, di intitolazione degli edifici pubblici, simboli e stendardi comunali».

2.1000/20
SALTAMARTINI
All'emendamento 2.1000, comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«*p*-bis l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani».

2.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Funzioni fondamentali dei comuni)

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di competenza comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico;
c) coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
e) gestione dell'ambiente e del territorio, ivi compresa la pianificazione urbanistica ed edilizia, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
f) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
g) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;
h) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
i) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
l) gestione dei beni e dei servizi culturali dicui il comune abbia la titolarità;
m) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;
n) promozione delle garanzie di accesso ai servizi pubblici e privati;
o) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
p) tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».

Art. 3

3.1000/1

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1000, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le Province sono enti dotati di autonomia statutarie e potestà regolamentare, di autonomia finanziaria di entrata e di spesa e svolgono compiti di programmazione e pianificazione delle funzioni loro attribuite».

3.1000/2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alinea, alle parole: «sono funzioni fondamentali delle province», premettere le seguenti: «nelle more della loro soppressione».

3.1000/3

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1000, apportare le seguenti modifiche:

«*a)* Al comma 1, prima della lettera a) *introdurre la seguente lettera:*

''0*a)* amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile e organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza'';

b) Alla lettera *c)* sostituire la parole: ''programmazione'' con la parola: ''organizzazione'';

c) Sostituire la lettera *e)* con le seguenti lettere:

''*e)* la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

e-bis) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;

e-quater) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;

e-quinquies) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sociale;''».

3.1000/4

BATTAGLIA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, prima della lettera a) *introdurre la seguente lettera:*

«0*a)* amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile e organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;».

Alla lettera *b)* sostituire la parole «programmazione» con la parola «organizzazione».

Sostituire la lettera *e)* con le seguenti lettere:

«*e)* la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

e-bis) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;

e-quater) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;

e-quinquies) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico-sociale;».

3.1000/5

FIRRARELLO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, prima della lettera a)*, premettere la seguente:*

«0*a)* amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile e organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;».

3.1000/6

BOSCETTO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, prima della lettera a) *introdurre la seguente:*

«0*a)* amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile e organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;».

3.1000/7
MUSSO
All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera a) *premetterela seguente:*
«0*a)* amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile e organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;».

3.1000/8
MAURO MARIA MARINO, ANDRIA
All'emendamento 3.1000, alla lettera a) *premettere la seguente:*
«0*a)* organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile, controllo e cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni;».
Conseguentemente sopprimere la lettera f).

3.1000/9
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 3.1000, sostituire le lettere da: «a)» *a* «f)» *con le seguenti:*
«*a)* la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;
c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
d) la gestione finanziaria e contabile;
e) il controllo interno;
f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;
g) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;
h) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
i) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
l) nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
m) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;
n) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;
o) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
p) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
q) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
r) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;
s) la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale;
t) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale».

3.1000/10
MAURO MARIA MARINO, ANDRIA
All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*
«*a)* difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, tutela e gestione del patrimonio ittico e venatorio;».

3.1000/11

D'ALIA
All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresa».

3.1000/12
BOSCETTO
All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: «programmazione» con la seguente: «organizzazione».

3.1000/13
FIRRARELLO
All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «programmazione» con la seguente: «organizzazione».

3.1000/14
MUSSO
All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «programmazione» con la parola: «organizzazione».

3.1000/15
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*
«*d)* costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e viabilità extraurbana;».

3.1000/16
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 3.1000, al comma 1 sopprimere la lettera e).

3.1000/17
MUSSO
All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) *con le seguenti:*
«*e)* la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
e-bis) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
e-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;
e-quater) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sociale;».

3.1000/18
ANDRIA, BOSONE
All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) *con le seguenti:*
«*e)* la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sociale;
e-bis) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
e-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;».

3.1000/19
ANDRIA, BOSONE
All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) *con le seguenti:*
«*e)* la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
e-bis) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
e-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;».

3.1000/20
FIRRARELLO
All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) *con le seguenti:*
«*e)* la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
e-bis) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;».

3.1000/21
ANDRIA, BOSONE
All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) *con le seguenti:*
«*e)* la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
e-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;».

3.1000/22
BOSCETTO
All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*
«*e)* la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;».

3.1000/23
CECCANTI, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*
«*e)* servizi del mercato del lavoro e della formazione professionale;».

3.1000/24
BOSCETTO
All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;».

3.1000/25
BOSCETTO
All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;».

3.1000/26
BOSCETTO
All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;».

3.1000/27
BOSCETTO
All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sociale;».

3.1000/28
BASTICO
All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*
«*f-bis)* la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;».

3.1000/29
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*
«*f-bis)* la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, comprese le politiche per l'impiego e la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sul territorio».

3.1000/30
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*
«*f-bis)* la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, comprese le politiche per l'impiego».

3.1000/31

CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*
«*f-bis)* programmazione e coordinamento della formazione professionale».

3.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Funzioni fondamentali delle province)

1. Sono funzioni fondamentali delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* della Costituzione:
a) tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresa la tutela e la gestione del patrimonio ittico e venatorio;
b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché, nell'ambito dei piani nazionale e regionali di protezione civile, attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia;
c) pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
d) costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
e) previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile nell'ambito dei piani nazionali e regionali;
f) cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni.
2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».

Art. 4

4.1000/1
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 4.1000, al comma 1 sostituire la lettera g) *con la seguente:*
«*g)* la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale».

4.1000/2
ADAMO, VITALI, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA
All'emendamento 4.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-*bis*. Fatto salvo quanto espressamente disposto dalla legge, alle città metropolitane si applicano le norme dell'ordinamento dei comuni».

4.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Funzioni fondamentali e istituzione delle città metropolitane)

1. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* della Costituzione:
a) funzioni delle province di cui all'articolo 3;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
c) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
d) mobilità e viabilità metropolitane;
e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
g) funzioni comunali loro eventualmente attribuite dagli Statuti delle stesse città metropolitane.
2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Per l'istituzione delle città metropolitane si applica l'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42. All'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "settantadue mesi".»

4.0.1000/1
CUTRUFO, D'UBALDO
All'emendamento 4.0.1000, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo. Per le città metropolitane con un numero di abitanti superiore ai 2 milioni, il numero dei consiglieri è fissato in sessanta.

1-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, le parole: ''quarantotto consiglieri'' sono sostituite dalle seguenti: ''un numero di consiglieri per cui è prorogata la disciplina del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vigente alla data del 31 dicembre 2009''. Il comma 3, dell'articolo 7, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato».

4.0.1000/2
VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA
All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole «n. 267» inserire le seguenti parole «e sono composti dallo stesso numero di membri previsti per il rispettivo comune capoluogo di provincia di cui all'articolo 23, comma 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42».

4.0.1000/3
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 4.0.1000, al comma 2 sopprimere le seguenti parole «, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo» e sopprimere il comma 4.

4.0.1000/4
BATTAGLIA
All'emendamento 4.0.1000, al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo» e sopprimere il comma 4.

4.0.1000/5
MUSSO
All'emendamento 4.0.1000, al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo».

4.0.1000/6
BOSCETTO
All'emendamento 4.0.1000, al comma 2, sopprimere le parole: «, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo».

4.0.1000/7
FIRRARELLO
All'emendamento 4.0.1000, al comma 2 , sopprimere le seguenti parole: «salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo».

4.0.1000/12
BONFRISCO, CARLONI, CARLINO
All'emendamento 4.0.1000 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e assicurando il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, ai sensi delle disposizioni del testo unico, come integrato dalla presente legge.»;

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quella tra uomini e donne»;

c) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici'';

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: ''«nominano'' *sono inserite le seguenti:* '', nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,'';

c) all'articolo 71:

1) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

''3-*bis*. Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.'';

2) *al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:* ''Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza'';

d) all'articolo 73:

1) *al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* ''Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi'';

2) *al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:* ''Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.''.

4-*ter*. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

''In ciascun gruppo di candidati, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, a pena di inammissibilità.''.

4-*quater*. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: ''nomina,'' sono inserite le seguenti: ''nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,''».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con le seguenti parole: «Disposizioni concernenti gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane, nonché la parità di accesso degli uomini e delle donne alle cariche elettive e agli organi degli enti locali».

4.0.1000/8

MUSSO

All'emendamento 4.0.1000 sopprimere il comma 4.

4.0.1000/9

FIRRARELLO

All'emendamento 4.0.1000 sopprimere il comma 4.

4.0.1000/10

BOSCETTO

All'emendamento 4.0.1000 sopprimere il comma 4.

4.0.1000/11

VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA

All'emendamento 4.0.1000, al comma 4, sostituire le parole da: «Lo statuto» fino a: «prevedere» con le parole: «Lo statuto della città metropolitana e la proposta di statuto di cui

alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, possono prevedere, in alternativa al sistema di cui al comma 2,».

4.0.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Organi e sistema elettorale delle città metropolitane)

1. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.
2. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto.
4. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al comma 3, può prevedere che il sindaco metropolitano sia il sindaco del comune capoluogo, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili.».

Art. 5

5.1000/1
D'ALIA
All'emendamento 5.1000, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, possono attribuire per legge l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 ai comuni che compongono la provincia, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata ''Conferenza unificata''. Il Governo, in presenza della legge di cui al primo periodo del presente comma, conferisce, d'intesa con la regione e sentito il Consiglio delle autonomie locali, le funzioni esercitate dalle relative province, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, ai comuni, affinché siano esercitate nelle forme obbligatoriamente associate di cui all'articolo 8».

Conseguentemente, all'emendamento 9.1000, comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* conferire alle province esclusivamente funzioni di area vasta, salva l'esclusione anche di tale conferimento laddove si applichi l'articolo 5,».

Conseguentemente, all'emendamento 12.1000, comma 3, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* conferiscono alle province, in particolare, esclusivamente funzioni di area vasta, salva l'esclusione anche di tale conferimento laddove si applichi l'articolo 5;».

5.1000/2
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 5.1000, al comma 1, sostituire le parole: «possono attribuire l'esercizio delle stesse al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia,», con le seguenti: «possono attribuire le stesse alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al comune, o al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia,».

5.1000/3
INCOSTANTE
All'emendamento 5.1000, al comma 1, dopo le parole: «l'esercizio delle stesse», inserire le seguenti: «alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al comune, o».

5.1000/4
INCOSTANTE
All'emendamento 5.1000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Se la legge regionale lo prevede, previo accordo con gli enti interessati, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 della presente legge, può essere affidato ad unioni di comuni o ad altre forme associative disciplinate dalla legge regionale e costituite nel territorio provinciale, che le esercitano limitatamente al territorio dei comuni associati».

5.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire l'esercizio delle stesse al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali tra gli enti locali interessati, nonché all'effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Art. 6

6.1000/1
INCOSTANTE
All'emendamento 6.1000, sopprimere la lettera a).

6.1000/2
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 6.1000, sopprimere la lettera a).

6.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 2, sostituire la parola: "valorizzando" con la seguente: "favorendo".

Art. 7

7.1000/1
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 7.1000, apportare le seguenti modifiche:
«*a)* sostituire le lettere *a)* e *b)* con le seguenti:
a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite;
b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-*bis)* A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in

contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni».

7.1000/2
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI
All'emendamento 7.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis.* Sono escluse dalle norme di cui al comma 1 le funzioni inerenti i servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 2 della presente legge».

7.1000/3
SANNA
All'emendamento 7.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis.* Restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente».

7.1000/4
D'ALÌ
All'emendamento 7.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis.* Restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente».

7.1000/5
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI
All'emendamento 7.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis.* Sono escluse dalle norme di cui al comma 1 le funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali di erogazione delle relative prestazioni ai cittadini di cui all'articolo 2 della presente legge».

7.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Disposizioni di salvaguardia)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le funzioni amministrative conferite ai comuni, alle province e alla città metropolitane ai sensi degli articoli 9 e 11 non possono essere:
a) attribuite ad enti, società o agenzie statali, regionali e di enti locali;
b) esercitate da enti, società o agenzie statali, regionali e di enti locali.
2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 e di quelle conferite in attuazione degli articoli 9 e 11, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.».

Art. 8

8.1000/1
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 8.1000 sostituire i commi da: «2» *a:* «11» *con i seguenti:*
«2. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da: *a)* a: *f)*, che garantiscono l'autonomia normativa e organizzativa degli stessi, possono essere esercitate da ciascun comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata mediante la costituzione di un'unione di comuni.
3. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *g), m), n), o), p), q), r), s), u), v), z)* e *aa)* sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ad eccezione del comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri comuni. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo

possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni. Le funzioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa.

5. Le province possono esercitare una o più funzioni di cui all'articolo 3 in forma associata.

6. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da: *g)* ad *aa)*, della presente legge, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

7. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato ''testo unico''. Ogni comune può fare parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

8. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

''2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei comuni associati.

3. Lo statuto prevede il presidente dell'unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei comuni associati, e prevede che la Giunta sia composta esclusivamente dai sindaci dei comuni associati e che il consiglio sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore alla metà di quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze'';

b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

8.1000/2

INCOSTANTE

All'emendamento 8.1000 al comma 2, sostituire le parole: «Ai fini della competenza statale in materia» con le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi regionali», e sopprimere la parola: «esclusivamente».

8.1000/3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 8.1000 sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

3-*bis*. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 3 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3-*ter*. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 9,capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto prevede altresì la riduzione del numero dei componenti degli organi e delle relative indennità per i Comuni compresi nell'unione.».

8.1000/4

LEGNINI

All'emendamento 8.1000, al comma 3 sopprimere le lettere: «a), b),» e sostituire le lettere: «n), o)» con le seguenti: «p), q), r), s)».

8.1000/5

MALAN

All'emendamento 8.1000 al comma 3, dopo le parole: «m), n), o)», *aggiungere le seguenti:* «i cui costi risultino superiori ai fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».

Sopprimere il comma 4.

Al comma 5, dopo le parole: «dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale», *aggiungere le seguenti:* «i cui costi risultino superiori ai fabbisogni *standard* di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».

8.1000/6

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 8.1000, comma 3, sostituire le parole: «5.000 abitanti» con le seguenti: «20.000 abitanti ad eccezione delle forme associate di comuni che non raggiungono la soglia indicata, purché costituita da almeno dodici comuni,».

8.1000/7

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 8.1000, al comma 5, dopo le parole: «La regione» inserire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

8.1000/8

SANNA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 8.1000 al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «entro il termine indicato dalla stessa normativa» aggiungere le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

8.1000/9

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 8.1000, al comma 7 sostituire le parole: «10.000» con la seguente: «5000», e sopprimere la parola: «maggior».

8.1000/10

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 8.1000, comma 7, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «20.000 abitanti».

8.1000/11
MALAN
All'emendamento 8.1000 al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Detto limite può essere derogato qualora non possa essere raggiunto da comuni collegati da strade carrozzabili che non passino per altri comuni, ovvero per unioni di comuni di superficie complessivamente superiore a 100 chilometri quadrati in cui la distanza stradale fra i centri dei due comuni più distanti superi i 25 chilometri».

8.1000/12
INCOSTANTE
All'emendamento 8.1000, al comma 8, sostituire le parole: «Conferenza Stato-città e autonomie locali» con le parole: «Conferenza unificata».

8.1000/13
MALAN
All'emendamento 8.1000 al comma 8 aggiungere il seguente periodo: «Si intendono aver comunque raggiunto gli obiettivi periodo precedente i comuni che abbiano costi inferiori ai fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».

8.1000/14
INCOSTANTE
All'emendamento 8.1000, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-*bis*. Fermi restando i principi del seguente articolo, alla disciplina delle unioni provvede la legge regionale.».

8.1000/15
LEGNINI
All'emendamento 8.1000, al comma 9, capoverso «1.» dopo le parole: «in favore dei territori montani.» inserire le seguenti: «Con legge regionale da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede allo scioglimento delle comunità montane, regolando le modalità di liquidazione degli enti, nonché il trasferimento all'unione dei comuni montani, ovvero ad altri enti del personale dipendente; con la medesima legge si provvede altresì al trasferimento all'unione o ai comuni montani, sulla base delle attribuzioni delle rispettive funzioni, dei rapporti giuridici, dei beni mobili ed immobili e dei mutui contratti.».

8.1000/16
VITALI
All'emendamento 8.1000, al comma 9, al capoverso «3.», sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati da amministratori in carica dei comuni associati. Ad essi è attribuito un trattamento economico pari a quello spettante agli organi dei comuni di pari dimensione, che assorbe ogni indennità, gettone o emolumento comunque denominato loro spettante nei rispettivi comuni associati».

8.1000/17
INCOSTANTE
All'emendamento 8.1000, al comma 9, al capoverso «3.», sopprimere le parole da: «e la giunta tra i componenti» fino alla fine del comma 3.

8.1000/18
BASTICO, VITALI
All'emendarnento 8.1000, al comma 9, alla fine del capoverso «4.», dopo le parole: «e all'organizzazione.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54 del testo unico.».

8.1000/19
MALAN
All'emendamento 8.1000, al comma 9, dopo il capoverso «5.»*, aggiungere il seguente:*
«5-*bis*. Le funzioni di segretario dell'unione sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'unione ovvero da un Vice segretario comunale, qualora fosse

presente tale figura in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione già prima della costituzione dell'Unione stessa».

8.1000/20
BATTAGLIA
All'emendamento 8.1000, sopprimere il comma 10.

8.1000/21
MUSSO
All'emendamento 8.1000, sopprimere il comma 10.

8.1000/22
FIRRARELLO
All'emendamento 8.1000, sopprimere il comma 10.

8.1000/23
BOSCETTO
All'emendamento 8.1000, sopprimere il comma 10.

8.1000/24
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 8.1000, sopprimere il comma 10.

8.1000/25
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 8.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Le funzioni di cui all'articolo 3 possono essere esercitate in forma associata da parte delle province».

8.1000/26
BATTAGLIA
All'emendamento 8.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Le funzioni di cui all'articolo 3 possono essere esercitate in forma associata da parte delle altre province».

8.1000/27
MUSSO
All'emendamento 8.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Le funzioni di cui all'articolo 3 possono essere esercitate in forma associata da parte delle altre province».

8.1000/28
BOSCETTO
All'emendamento 8.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Le funzioni di cui all'articolo 3 possono essere esercitate in forma associata da parte delle altre province».

8.1000/29
FIRRARELLO
All'emendamento 8.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Le funzioni di cui all'articolo 3 possono essere esercitate in forma associata da parte delle altre province».

8.1000/30
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole da «con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, e nelle zone prevalentemente montane con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti,» con le parole «con popolazione inferiore a 200.000 abitanti».

8.1000/31

FIRRARELLO
All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole da: «300.000 abitanti» sino a: «200.000 abitanti,» con le seguenti: «con popolazione inferiore a 200.000 abitanti».

8.1000/32
BOSCETTO
All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole da: «con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, e nelle zone prevalentemente montane con popolazione inferiore a 200.000 abitanti,» con le seguenti: «con popolazione inferiore a 200.000 abitanti».

8.1000/33
BATTAGLIA
All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole da: «con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, 200.000 abitanti,» con le parole: «con popolazione inferiore a 200.000 abitanti».

8.1000/34
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «200.000 abitanti» e: «200.000 abitanti,» con le parole: «150.000 abitanti».

8.1000/35
MUSSO
All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole da: «con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, fino a 200.000 abitanti,» con le seguenti: «con popolazione inferiore a 200.000 abitanti».

8.1000/36
ZANETTA
All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole: «200.000», con le seguenti: «150.000».

8.1000/37
VITALI
All'emendamento 8.1000, al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: «A queste nuove dimensioni territoriali corrisponderanno, quali unita minime, le prefetture, gli uffici territoriali di governo, e ogni altra amministrazione periferica dello Stato così come disciplinato dall'articolo 15 della presente legge».

8.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)

1. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.
2. Ai fini della competenza statale in materia, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico».
3. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *m)*, *n)*, *o)*, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti qualora appartengano o siano appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, mediante unione di comuni o convenzione. Le funzioni di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni.
4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa.

5. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni di cui al comma 2, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal medesimo comma 2. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
6. Per le unioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", come modificato dal successivo comma 8.
7. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso maggior limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.
8. Le convenzioni di cui al comma 2 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del testo unico. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
9. L'articolo 32 del testo unico è sostituito dal seguente:
"1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.".
10. Le province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, e nelle zone prevalentemente montane con popolazione inferiore a 200.000 abitanti, esercitano obbligatoriamente in forma associata tramite convenzione con una o più province limitrofe della medesima Regione e anche se di popolazione superiore le funzioni di cui all'articolo 3. Le medesime funzioni possono essere esercitate in forma associata anche da parte delle altre province.
11. La regione, d'intesa con il Governo e sentito il Consiglio delle autonomie locali, delimita con propria legge le dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni provinciali, individuando,

nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni da esercitare in forma obbligatoriamente associata.».

Art. 9

9.1000/1

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 9.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato)»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «18 mesi» *con le seguenti:* «nove mesi»;

c) *al comma 2, sostituire le lettere da* a) *a* f) *con le seguenti:*

a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non conferite ai sensi della lettera *a)*, sono di competenza del comune;

c) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

d) indicare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio nonché disciplinare le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite;

e) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

d) *al comma 4, sostituire le parole:* «dodici mesi» *con le seguenti:* «nove mesi».

9.1000/2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 9.1000, comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;».

9.1000/3

FANTETTI

All'emendamento 9.1000, al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

9.1000/4

MONGIELLO

All'emendamento 9.1000, al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

9.1000/5

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 9.1000, al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

9.1000/6

SANGALLI

All'emendamento 9.1000, al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

9.1000/7

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle competenti Commissioni con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna competente Commissione. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa».

9.1000

BIANCO, PASTORE, *RELATORI*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciottomesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, per gli affari regionali, turismo e sport, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:

a) l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative esercitate, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da enti pubblici nazionali che sono attribuite, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a comuni, province, città metropolitane e regioni;

b) l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di economicità, omogeneità, complementarietà e organicità;

c) l'individuazione delle funzioni che rimangono attribuite allo Stato.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, anche in considerazione del numero degli abitanti e della natura montana o isolana dell'ente;

b) conferire alle province esclusivamente funzioni di area vasta;

c) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non conferite ai sensi della lettera *a)*, siano di competenza del comune;

d) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

e) indicare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di

decorrenza del loro esercizio nonché disciplinare le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite;
f) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive.
5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni. I decreti di cui al secondo periodo si conformano ai princìpi di cui al comma 2 del presente articolo e al medesimo principio previsto per le amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle regioni e agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.».

Art. 11

11.1000/1
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 11.1000, apportare le seguenti modifiche:
«*a)* sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 997, n. 281, presenta alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disegni di legge per l'individuazione e per il trasferimento alle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis.* La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonchè al loro effettivo finanziamento, in conformità ai princìpi e ai criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

11.1000/2
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'emendamento 11.1000, comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

11.1000/3
INCOSTANTE
All'emendamento 11.1000, al comma 2 sopprimere le parole: «i comuni, le province e».

11.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per gli affari regionali, turismo e sport, di concerto con il Ministro dell'interno e gli altri ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione e il trasferimento delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per gli affari regionali, turismo e sport, sentiti i Ministri competenti per materia, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra i comuni, le province ele regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connessi all'esercizio delle funzioni trasferite.».

Art. 12

12.1000/1
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'emendamento 12.1000, comma 3, alinea, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «entro lo stesso termine previsto al comma 1 e».

12.1000/2
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'emendamento 12.1000, comma 1, alinea, dopo la parola: «stipulati» inserire le seguenti: «in conformità ai propri statuti».

12.1000/3
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 12.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «nove mesi»;

b) al comma 1, alla fine del periodo dopo le parole: «di esercizio» *aggiungere le seguenti:* «e sopprimono e accorpano strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni conferite ai comuni e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.»;

c) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) conferiscono le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;

c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere *a), b)* e *c)*, i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.

3-*bis.* Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 3, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3-*ter.* Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, e garantisce che non vi siano ulteriori costi per la gestione del personale e per il funzionamento degli organi della rappresentanza politica.».

12.1000/4
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'emendamento 12.1000, comma 3, sopprimere la lettera b).

12.1000/5
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'emendamento 12.1000, comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge».

12.1000/6
INCOSTANTE
All'emendamento 12.1000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 della presente legge, disciplina le ulteriori forme e le modalità dell'associazionismo comunale e le modalità di associazionismo provinciale secondo quanto previsto dal comma 10 del riscritto articolo 32 del testo unico in base al comma 9 dell'articolo 8 della presente legge».

12.1000/7
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'emendamento 12.1000, rubrica, sopprimere la parola: «regionale».

12.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti, adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio.

2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Le regioni, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:
a) conferiscono le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali in modo organico a comuni**,** province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;
c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
d) conferiscono alle province, in particolare, esclusivamente funzioni di area vasta;
e) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, i livelli locali, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.
4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento da parte delle Regioni delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Art. 13

13.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
nell'alinea, sostituire le parole: "per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa" *con le seguenti:* "per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la pubblica amministrazione e la semplificazione"*;*
alla lettera b), sopprimere le parole: "definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;*
alla lettera d), dopo le parole: "che vengono o restano abrogate," *inserire le seguenti:* "anche per obsolescenza,".

Art. 14

14.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Al comma 1, sostituire le parole: "per i rapporti con le Regioni" con le seguenti: "per gli affari regionali, il turismo e lo sport" e le parole: "per la semplificazione normativa" con le seguenti: "per la pubblica amministrazione e la semplificazione".

Art. 15

15.1000/1
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 15.1000 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo)»;
b) sopprimere i commi da 1,2, 3;
c) al comma 4) sostituire le parole da: «400,» *alla fine del comma, con le seguenti*: «al riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;

e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza e delle prefetture uffici territoriali del Governo. Soppressione, a decorrere dalla razionalizzazione delle province, delle prefetture-uffici territoriali del Governo non rispondenti ai nuovi ambiti territoriali provinciali conseguenti alla razionalizzazione;

f) titolarità in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici;

g) accorpamento nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'ufficio medesimo;

h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;

l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;

n) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera *m)*;

o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanzia menti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche».

d) Sopprimere i commi 5 e 6.

15.1000/2

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 15.1000 al comma 4, sostituire le parole: «con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si provvede» *con le parole:* «Con uno o più decreti legislativi, il Governo provvede».

Conseguentemente, alla fine del comma dicasi: «secondo i seguenti princìpi e criteri».

Conseguentemente, al comma 7, le parole: «Il regolamento di cui al comma 4 è adottato» *sono sostituite dalle parole:* «I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati».

15.1000/3

SANNA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 15.1000, al comma 4, dopo le parole: «n. 400» inserire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

15.1000/4

ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 15.1000, al comma 4, lettera c) sopprimere le parole da: «e la garanzia dei livelli essenziali» fino alla fine della lettera.

15.1000/5
BENEDETTI VALENTINI
All'emendamento 15.1000 sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia, della difesa e a quelle altre che i decreti legislativi escludano dal riordino in relazione al perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali».

15.1000/6
SANGALLI
All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-*bis*. Le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese sono sul territorio svolte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle Camere di commercio».

15.1000/7
PICHETTO FRATIN
All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8 aggiungere il seguente
«8-*bis* Le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese sono sul territorio svolte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle Camere di commercio».

15.1000/8
MONGIELLO
All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-*bis*. Le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese sono sul territorio svolte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle Camere di commercio».

15.1000/9
FANTETTI
All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-*bis*. Le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese sono sul territorio svolte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle Camere di Commercio».

15.1000/10
SANGALLI
All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-*bis*. Sono fatte salve altresì, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, le attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

15.1000/11
MONGIELLO
All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-*bis*. Sono fatte salve altresì, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, le attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

15.1000/12
PICHETTO FRATIN
All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-*bis*. Sono fatte salve altresì, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, le attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

15.1000/13

FANTETTI
All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Sono fatte salve altresì, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, le attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

15.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio)

1. Le funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Fino al completamento del processo di trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla presente legge, le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato che devono essere conferite a regioni ed enti locali sono esercitate provvisoriamente presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dal personale delle amministrazioni competenti, secondo modalità da fissare sulla base di specifici accordi tra le Amministrazioni interessate.
3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere e agevolare l'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'accorpamento e alla razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, alla concentrazione delle funzioni statali nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura-ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del governo, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza, secondo i seguenti princìpi generali regolatori della materia:

a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;
c) razionalizzazione, anche in attuazione della legge costituzionale di modifica dell'ordinamento delle province, delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli ulteriori uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno e delle altre corrispondenti strutture statali che rispondono al prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenendo come riferimento la circoscrizione provinciale ovvero quella risultante da associazione di province quale ambito territoriale di competenza ovvero adeguando lo stesso ambito a quello della città metropolitana laddove costituita, fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, specifici ambiti territoriali per particolari esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
d) attribuzione alle prefetture-uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, qualunque sia la loro articolazione, non espressamente conferite ad altri uffici;
e) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono esercitate presso l'ufficio medesimo;
f) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
g) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo, anche mediante le Conferenze permanenti ivi istituite, di funzioni e compiti di amministrazione periferica anche nel caso in cui la competenza ecceda l'ambito provinciale;
h) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della

prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
i) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine;
l) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera *m)*;
m) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.
5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
7. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.
8. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Art. 16

16.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Al comma 2, sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2010" con le seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" e le parole: "articolo 2, comma 187" con le seguenti: "articolo 2, commi 187 e 188".

Art. 18

18.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Al comma 1, sostituire la parola: "trecentosessantacinquesimo" con la seguente: "sessantesimo".

18.2000/1
LEGNINI
All'emendamento 18.2000, al comma 4, sostituire le parole: «che al 1º gennaio 2010», con le seguenti: «diversi da quelli costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, che al 1º gennaio 2012» e dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere, in fine, le seguenti: «o in attuazione di specifiche disposizioni di legge statale o regionale».

18.2000/2
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI
All'emendamento 18.2000, al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati ''consorzi SIM'', sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi SIM soppressi ai sensi del primo periodo sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in

relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari dì grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi SIM, disposta ai sensi del primo periodo, risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi SIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

18.2000/3
FOSSON
All'emendamento 18.2000, al comma 4, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «e quelli non istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

18.2000/4
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI
All'emendamento 18.2000, dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «e quelli non istituiti ai sensi decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.2000/5
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI
All'emendamento 18.2000, dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «sono altresì esclusi i BIM in quanto gestiscono servizi».

18.2000/6
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI
All'emendamento 18.2000, dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «sono altresì esclusi i Consorzi BIM in quanto non derivanti dalla finanza pubblica».

18.2000/7
ZANETTA, SANTINI
All'emendamento 18.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i Consorzi BIM in quanto non dipendenti dalla finanza pubblica».

18.2000/8
FOSSON
All'emendamento 18.2000, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i BIM in quanto gestiscono servizi».

18.2000/9
FOSSON
All'emendamento 18.2000, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i Consorzi BIM in quanto non derivanti dalla finanza pubblica».

18.2000/10
RUSCONI, ADAMO
All'emendamento 18.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì esclusi i BIM in quanto gestiscono servizi».

18.2000/11
SANTINI, ZANETTA, CARRARA
All'emendamento 18.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbriferi montani in quanto gestiscono servizi».

18.2000/12
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI
All'emendamento 18.2000, dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «sono altresì esclusi i bacini imbriferi montani».

18.2000/13
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI
All'emendamento 18.2000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
«4-*bis.* Si intendono consorzi che gestiscono servizi i bacini imbriferi montani».

18.2000/14
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI
All'emendamento 18.2000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
«4-*bis.* Si intendono consorzi di gestione i bacini imbriferi montani».

18.2000/15
VITALI, BASTICO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO
All'emendamento 18.2000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-*bis.* La legge regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione nelle forme regolate dalle singole regioni, provvede all'armonizzazione e alla riqualificazione dei consorzi di bacino imbrifero montano in strumenti tecnici e operativi di una o più unioni di comuni montani, in relazione alla dimensione del bacino imbrifero montano».

18.2000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1º gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni.».

18.0.1000/1
VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA
All'emendamento 18.0.1000, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
«1. Al fine di assicurare l'ottimale coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono contestualmente ai trasferimenti ed ai conferimenti previsti dalla presente legge e nel contesto di una organica razionalizzazione della allocazione delle funzioni, una soppressione ed all'accorpamento degli enti, agenzie, società e organismi, comunque denominati, non necessari all'adempimento delle funzioni ad essi riservate in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione.
2. La Conferenza unificata provvede ad una complessiva ricognizione degli enti, agenzie, società, organismi, comunque denominati, statali, regionali o di enti locali, operanti negli ambiti di materie in cui si svolgono le funzioni fondamentali e le funzioni conferite a comuni, province e città metropolitane.
3. Stato, regioni ed enti locali concorrono alla razionalizzazione amministrativa ed alla eliminazione delle sovrapposizioni di funzioni e strutture sulla base del principio di leale collaborazione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sulla base della ricognizione di cui al comma 2, un accordo concluso in sede di Conferenza unificata provvede ad individuare i criteri per l'attuazione del comma 1».

18.0.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.
2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando

contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le funzione statali sono riallocate con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data dell'accordo di cui al presente comma.».

Art. 019

019.1000/1
PARDI, BELISARIO
All'emendamento 019.1000, lettera b), sostituire le parole: «il sindaco e il presidente della provincia» con le seguenti: «il sindaco, il presidente della provincia o un terzo dei consiglieri nelle rispettive assemblee».

019.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 019.

(Integrazione dell'articolo 38 del testo unico)

1. All'articolo 38 del testo unico, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-*bis.* Il regolamento contiene le disposizioni dirette a garantire che:
a) il presidente del consiglio disponga dei poteri occorrenti per regolare l'ordine delle discussioni e delle deliberazioni;
b) il sindaco e il presidente della provincia possano chiedere che una proposta o deliberazione, anche parziale, sia votata con priorità sulle altre."».

019.2000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 019.

(Modifica degli articoli 39 e 40 del testo unico)

1. Al comma 3 dell'articolo 39 del testo unico, le parole: "inferiore ai" sono sostituite con le seguenti: "fino a".
2. Al comma 5 dell'articolo 40 del testo unico, le parole: "inferiore ai" sono sostituite con le seguenti: "fino a".».

019.3000/1
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI
All'emendamento 019.3000, al comma 1, sostituire la parola: «5.000» con: «1.000».

019.3000/2
PARDI, BELISARIO
All'emendamento 019.3000, sostituire le parole: «5.000 abitanti» con le seguenti: «1.000 abitanti».

019.3000/3
ADAMO, BASTICO
All'emendamento 019.3000, al comma 1, sostituire la parola: «5.000» con la parola: «1.000».

019.3000/4
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI
All'emendamento 019.3000, al comma 1, sostituire la parola: «5.000» con: «3.000».

019.3000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 019.

(Limite di mandato per i sindaci di piccoli comuni)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per chi ha ricoperto la carica di sindaco di comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il divieto di cui al precedente periodo si applica allo scadere del terzo mandato consecutivo."».

019.4000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 019.

(Composizione delle giunte)

1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico, dopo le parole: "consiglieri comunali e provinciali," è inserita la seguente: "non".
2. La disposizione di cui all'articolo 47, comma 1, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica agli organi costituiti a seguito delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.».

019.5000/1
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI
All'emendamento 019.5000, sopprimere il comma 1.

019.5000/2
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI
All'emendamento 019.5000, sopprimere il comma 2.

019.5000/3
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI
All'emendamento 019.5000, sopprimere il comma 3.

019.5000/4
MORRA
All'emendamento 019.5000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo dell'organo comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui la causa di ineleggibilità sia sopravvenuta rispetto alla elezione a parlamentare.».

019.5000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 019.

(Norme di semplificazione per la presentazione delle candidature)

1. All'articolo 18-*bis* della legge 25 marzo 1993 n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo nel consiglio comunale ovvero al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo, ovvero nei consigli regionali di almeno cinque regioni ovvero nel Consiglio regionale della regione di appartenenza del comune.".
2. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951 n. 122, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo nel consiglio provinciale o nel consiglio del comune capoluogo della provincia ovvero al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo, ovvero nei consigli regionali di almeno cinque regioni ovvero nel Consiglio regionale della regione di appartenenza della provincia.".
3. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e

successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali muniti di apposita delega, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia."».

019.6000/1
CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI
All'emendamento 019.6000, al comma 2 sopprimere lettera a).

019.6000/2
MAURO MARIA MARINO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, SANNA, VITALI
All'emendamento 019.6000, al comma 2, sopprimere la lettera c).

019.6000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 019.
(Difensore civico)

1. All'articolo 11 del testo unico, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Lo statuto provinciale prevede l'istituzione di un difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, prevedendo che esso, eletto dal Consiglio provinciale, possa stipulare convenzioni con i singoli comuni della provincia, per i quali eserciterà le funzioni di difesa civica; in tal caso assume la denominazione di difensore civico territoriale.
3. Il difensore civico provinciale svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.".
2. All'articolo 127 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono soppresse le parole da: "quando le deliberazioni" a: "personale";
b) al comma 2, le parole: "dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito," sono soppresse e le parole: "comunale o provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "provinciale, territoriale ovvero da quello regionale";
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. In caso di delibere esecutive, di vizi insanabili o della presenza di pericolo di danno grave e irreparabile i consiglieri comunali ricorrenti possono chiedere al difensore civico di adire il Tribunale amministrativo regionale per ottenere un provvedimento sospensivo degli effetti del provvedimento, con oneri a carico del soccombente."».

19.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
«*a)* alla lettera a), le parole: "criteri generali" sono sostituite dalle seguenti: "criteri direttivi".».

19.2000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 48, comma 3, del testo unico, le parole: "criteri generali" sono sostituite dalle seguenti: "criteri direttivi".»

Art. 23

23.0.1000/1
FOSSON
All'emendamento 23.0.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «Valle d'Aosta».

23.0.1000/2
MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER
All'emendamento 23.0.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «Trentino Alto Adige».

23.0.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali)

1. Al comma 1 dell'articolo 98 del testo unico le parole: "in sezioni regionali" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque sezioni pluriregionali: Nord-occidentale (Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte); Nord-orientale (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto); Centrale (Lazio, Marche, Toscana, Umbria); Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia); Isole (Sardegna, Sicilia).".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 del testo unico è inserito il seguente: "1-*bis*. L'albo nazionale, articolato in sezioni pluriregionali ai sensi del comma 1, è tenuto da un unico consiglio di amministrazione nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un Presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente."».

23.0.2000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Adeguamento della normativa sulla SSPAL alle disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 104 del testo unico è sostituito dal seguente: *"104. (Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali). - 1.* La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola, svolge le funzioni relative alla formazione degli amministratori, dei segretari, dei dirigenti e del personale degli enti locali ed è ente pubblico di natura associativa con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno.
2. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola."».

Art. 25

25.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 234 del testo unico, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-*bis*. La qualificazione professionale di cui all'articolo 16, comma 25, lettera *c)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,deriva dall'acquisizione di crediti formativi conseguiti con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti."».

Art. 26

26.1000/1
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 26.1000, al comma 3-ter, dopo le parole «commi 14» aggiungere le seguenti: «,15».

26.1000/2
FIRRARELLO
All'emendamento 26.1000, al comma 3-ter, dopo il numero «14» aggiungere il seguente: «, 15».

26.1000/3
BATTAGLIA
All'emendamento 26.1000, al comma 3-ter, dopo le parole «commi 14» aggiungere la seguente: «, 15».

26.1000/4
MUSSO
All'emendamento 26.1000, al comma 3-ter, dopo le parole «commi 14» aggiungere le seguenti parole: « 15».

26.1000/5
BOSCETTO
All'emendamento 26.1000, al comma 3-ter, dopo le parole «commi 14» aggiungere la seguente: «, 15».

26.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-*bis*. Sono abrogati i commi 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 16 del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3-*ter*. Sono abrogati i commi 14, 18, 19 e 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

Art. 27

27.1000/1
MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER
All'emendamento 27.1000, sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 27. - *(Forma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).* – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo la della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

27.1000/2
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 27.1000, sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 27. – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

27.1000/3
SANNA, VITALI
All'emendamento 27.1000, sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 27. – 1. I principi della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento agli effetti degli Statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

27.1000/4
CALDEROLI, DIVINA
All'emendamento 27.1000, sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 27. – 1. Al fine di garantire ai comuni e alle province ricompresi in ciascuna regione a statuto speciale il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della

presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

27.1000/5
FOSSON
All'emendamento 27.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

27.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.».

27.0.1000/1
SANNA, ADAMO, BASTICO, VITALI
All'emendamento 27.0.1000, sostituire il comma 2 con in seguente:

«2. Qualora, entro i termini previsti dalla presente legge, le regioni e gli enti locali non abbiano provveduto all'adozione dei provvedimenti di loro competenza si procederà secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.».

27.0.1000
BIANCO, PASTORE, *RELATORI*
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Entrata in vigore e norma transitoria)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*
2. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non abbiano provveduto all'adeguamento dei rispettivi statuti e regolamenti, ovvero non abbiano adempiuto a quanto stabilito dall'articolo 8 della presente legge, il Ministro dell'interno nomina un Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.».